

S T A T U T O
del
Centro Studi per la storia del notariato genovese
Giorgio Costamagna
ONLUS

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita la fondazione "Centro Studi per la storia del notariato genovese *Giorgio Costamagna* - Onlus" con sede in Genova, nei locali messi a disposizione dall'Archivio di Stato, presso il complesso monumentale di S.Ignazio, Piazza di Santa Maria in Via Lata numero civico sette.

Essa è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa è apolitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art.2 Durata

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art.3 Oggetto

La fondazione ha per scopo l'attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a far conoscere e a valorizzare il vasto e prezioso fondo degli atti notarili di età medievale e moderna esistente presso l'Archivio di Stato di Genova.

L'attività della fondazione è primariamente rivolta a tutti gli studiosi italiani e stranieri che intendano compiere ricerche nell'ambito della storia del notariato genovese, ma potrà anche essere di supporto alle attività accademiche o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l'attuazione dei propri scopi.

Rientra fra gli scopi della fondazione anche l'opera di approfondimento scientifico della tradizione giuridica notarile genovese, con particolare riferimento al materiale del fondo antico dell'Università degli studi di Genova, Dipartimento di cultura giuridica Giovanni Tarello – Sezione di Storia del Diritto.

L'attività di promozione della cultura sarà svolta previo riconoscimento di apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

Qualora si rendano disponibili apposite risorse provenienti dai citati apporti economici, nonché da successive adesioni o comunque da contributi a diverso titolo assegnati alla fondazione stessa, essa potrà:

- a) promuovere ed organizzare corsi nel campo attinente alle scritture notarili e alla storia del notariato genovese, anche con riferimento alle forme contrattuali in ordine alle quali si è svolta prevalentemente l'attività del notaio genovese nel diritto civile e commerciale, nel diritto della navigazione e delle assicurazioni e nell'ambito dei titoli di credito.
- b) promuovere e realizzare iniziative di approfondimento scientifico in materie di particolare interesse per la storia del notariato genovese, anche mediante pubblicazioni o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività di studio;
- c) istituire borse di studio, finalizzate all'attuazione degli scopi statutari, a favore di giovani laureati che con la loro attività di ricerca in materie attinenti strettamente alla storia del notariato genovese, abbiano conseguito risultati di rilievo sotto il profilo scientifico.
- d) attuare tutte le iniziative di informazione sulla storia del notariato genovese che rivestano carattere di utilità non soltanto per gli studiosi della materia ma anche per le istituzioni e la pubblica opinione, anche mediante mostre documentarie, filmati, pubblicazioni, cd rom, siti web e simili;
- e) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
- f) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi

- di proprio specifico interesse; promuovere e realizzare iniziative per la diffusione della cultura storica e la conoscenza del notariato genovese;
- g) costituire un patrimonio librario;
 - h) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio; favorire forme di scambio tra studenti in sede comunitaria e internazionale;
 - i) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di studio, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità della fondazione stessa;
 - j) compiere qualsiasi altra attività ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - k) compiere tutte le operazioni commerciali, e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 10 comma 1 lettera a) del D.Lg.vo 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 Vigilanza

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi dell'art.25 del Codice Civile.

Art.5 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia *una tantum* che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Art.6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione degli studenti.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Art.7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.8 Fondatori

Sono "fondatori" le persone e-o gli Enti che hanno preso parte alla stipulazione dell'atto costitutivo.

Possono divenire "fondatori", tali nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio stesso ai sensi del presente statuto.

Art.9 Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, anche non italiane, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art.10 Diritti degli aderenti

Gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

Gli aderenti compongono inoltre l'assemblea degli aderenti, di cui al successivo art. 16.

Art.11 Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione di "fondatori" e di "aderenti" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I fondatori e gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del codice civile. In tal caso il componente del Consiglio di amministrazione designato dal fondatore recedente cessa immediatamente di farne parte.

Art.12 Organi della fondazione

Sono organi della fondazione

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art.13 Consiglio di amministrazione

La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto come segue:

- il presidente in carica del Consiglio Notarile di Genova quale membro di diritto;
- un consigliere designato dal Consiglio Nazionale del Notariato, quale membro di diritto;
- un consigliere designato dall'Archivio di Stato di Genova;
- un consigliere designato da ciascuno degli eventuali "fondatori" di cui al primo capoverso dell'articolo 8;
- un consigliere designato dall'assemblea degli eventuali "aderenti".

I consiglieri durano in carica tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica nel corso del mandato, saranno sostituiti in conformità al precedente capoverso.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- stabilire i criteri ed i requisiti per divenire fondatori e aderenti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
- deliberare sulla dotazione di eventuale personale dipendente e sui Regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- designare i componenti del Comitato scientifico;
- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- approvare il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio e provvedere alla erogazione delle stesse sulla base della graduatoria approvata dal comitato scientifico;
- stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- approvare le modifiche al presente statuto sempre che non incidano sugli scopi dell'Ente;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri determinando i limiti della delega.

Art.14 Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato tre giorni prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni sei mesi a Genova. Può inoltre riunirsi in via straordinaria, sempre a Genova, ad iniziativa del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso. All'inizio della riunione viene eletto a maggioranza un segretario dell'assemblea.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art.15 Presidente

Presidente della fondazione è di diritto il Presidente in carica del Consiglio Notarile di Genova.

Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e convoca le adunanze del Comitato scientifico.

Art.16 Assemblea degli aderenti

L'assemblea degli aderenti si riunisce almeno una volta all'anno.

I soci aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea spetta il compito di eleggere un componente del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea formula inoltre pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della fondazione o dal Vice Presidente.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli aderenti.

Art.17 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da 9 a 15 membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra eminenti personalità che si siano distinte negli studi riguardanti la storia del notariato, il diritto, la paleografia e diplomatica, la cultura e comunque i settori di attività della fondazione con particolare riferimento alla storia di Genova; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato scientifico:

- propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della fondazione e sulla assegnazione delle borse di studio;
- svolge attività di alta consulenza sui programmi della fondazione, fornendo pareri ed assicurando il collegamento fra l'attività della fondazione e le voci più autorevoli della cultura nei settori di competenza della fondazione stessa;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione per quanto attiene all'organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative scientifiche e culturali.

Il Comitato scientifico elegge nel proprio seno un Presidente con l'incarico di rappresentare il comitato scientifico stesso nei confronti di studiosi italiani e stranieri, di Università e di Istituzioni culturali in genere, sia italiane che straniere, in occasione di convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, pubblicazioni ed altre attività di contenuto scientifico e culturale.

Art.18 Collegio dei revisori

Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di amministrazione, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art.19 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della fondazione.

Art.20 Liquidazione

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione ONLUS che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

Art.21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
